


Riesame Disegni di legge: "Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 9 settembre 1982, ha espresso, ai sensi dell'art.19 del regolamento in terno del Consiglio, parere favorevole al provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)



# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

da una accurata ed approfondita indagine condotta dall'Assessorato alla Cultura è stato rilevato che grave è lo stato di disordine in cui si trovano gli archivi delle nostre Regioni e grande è l'incuria che le Amministrazioni hanno dimostrato per le loro carte. A parte le ragioni di carattere storico, influiscono negativamente sullo stato di conservazione degli archivi soprattutto le gravi condizioni di dissesto finanziario in cui versa la maggior parte degli Enti pubblici in genere e degli Enti locali in particolare. Sovente le spese per l'archivio si trovano in concorrenza con quelle necessarie per fare o rifare le fognature o per installare l'impianto di riscaldamento nel locale adibito a scuola.

D'altra parte i contributi dello Stato per la conservazione, l'ordinamento, l'inventariazione di materiale archivistico pregevole degli archivi non stati sono quasi nulli e se si tiene conto inoltre che gli archivi pubblici territoriali presenti nella Regione sono 262 quelli Comunali, 5 Provinciali, 1 Regionale, 87 quelli degli Ospedali, 60 di Mutue ed Enti Previdenziali, 14 di Consorzi di Bonifica, 5 di Enti Regionali di Sviluppo Agricolo per la Puglia, 200 circa di Enti di Assistenza e Beneficenza, 5 di Enti per il Turismo, 15 di Aziende Autonome, 5 di Istituti Autonomi Case Popolari, 30 di Aziende Municipali, 5 di Istituti di Credito, 5 di Consorzio Industriale ed inoltre 30 di Archivi Diocesani, 35 Capitolari, 590 circa Parrocchiali, 50 circa di Ordini Religiosi, 100 circa di Confraternite, 40 circa di Archivi privati, 30 circa delle Aziende Industriali; risulta che è assolutamente urgente che l'Ente Regione versi contributi agli Enti pubblici perché li investano per salvaguardare il proprio archivio.

In questa ottica si muove la legge "Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale". In fatti in essa la Regione Puglia si prefigge come unico scopo quello di valorizzare gli archivi degli Enti locali e/o di interesse locale che, essendo legati al territorio, rivestono una grande rilevanza soprattutto per le comunità locali, mentre il potere di tutela rimane sempre confermato allo Stato, potere esercitato tramite la Sovrintendenza, nella misura in cui è previsto dalle vigenti norme di legge.

La legge in questione favorendo la istituzione, la ristrutturazione, il funzionamento degli archivi storici degli Enti locali trova le sue basi concrete sulla necessità di salvare il patrimonio documentario pugliese che si trova in completo stato di abbandono ed aiuta, nel contempo, gli Enti stessi ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 30 nel D.P.R. 30/9/1963, n. 1409. Infatti in base a tale art. 30 gli Enti pubblici hanno, tra l'altro, l'obbligo di:

- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) istituire separate sezioni di archivio (archivio storico) per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni;
- c) consentire agli studiosi la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi.

Inoltre essa si prefigge l'istituzione e l'incremento di una microfilmoteca regionale pugliese.

L'Ufficio competente deve, in base a queste leggi, provvedere quindi a microfilmare e conservare tutti i documenti di interesse regionale e ottenere in

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

(2)

tal modo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.C.M. 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoreproduzione sostitutiva dei documenti di archivi e di altri atti della pubblica amministrazione.

Ha come scopo lo sviluppo dell'attività scientifica avvalendosi della collaborazione della Università, della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici specializzati e in particolare della collaborazione della Sovrintendenza Archivistica per la Puglia e degli Archivi di Stato delle cinque Province della Regione.

Gli Enti interessati dovranno indirizzare le domande per ottenere contributi all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno. Perché questi possano essere ammessi al piano annuale di riparto devono assicurare le libere consultabilità dei loro archivi storici, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dall'Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Archivistica e quanto altro stabilito dall'art. 4. Devono inoltre depositare copia dei loro inventari presso la Biblioteca dell'Ente di provenienza, presso la Biblioteca del capoluogo di provincia e presso il competente Ufficio regionale.

Ogni anno la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede alla determinazione degli interventi finanziari tenendo presente le reali esigenze regolarmente documentate.

In questo senso la legge ora proposta compie un grosso sforzo di razionalizzazione, pur nei limiti di una attività promozionale, quale la Regione può svolgere nell'attuale quadro legislativo vigente.

Sono previsti altresì criteri di programmazione per gli interventi, così da muoversi in un impegno operativo che possa ben gestire e finalizzare le non certo grandi risorse finanziarie disponibili.

Il precedente disegno di legge approvato da questo Consiglio Regionale è stato inviato al Governo che, in assenza ancora di una legge quadro dello Stato nella materia, ha ritenuto che la legge della Regione Puglia fornisse già elementi di legislazione di inquadramento non ammissibile proprio per la suddetta mancanza.

Si è provveduto pertanto in Commissione ad una adeguata risistemazione dell'articolato che facesse salve la vigente legislazione statale nella materia e non pregiudicasse l'attesa sistemazione definitiva della legge quadro statale in corso di presentazione al Parlamento. Ciò senza peraltro venir meno ai principi di programmazione culturale sul territorio cui l'intervento regionale deve essere finalizzato.

*Giuseppe Colasanto*  
- Giuseppe Colasanto -

R I E S A M E

L E G G E R E G I O N A L E

"CONTRIBUTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEL PA  
TRIMONIO DEGLI ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI LO  
CALI E/O DI INTERESSE LOCALE".

ART. 1

La Regione Puglia promuove e coordina lo sviluppo degli archivi storici degli Enti locali nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 8 dello Statuto, assicurandone la gestione da parte dell'Ente locale, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 14/1/1972, n. 3 e ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato.

Gli archivi storici degli Enti di interesse locale possono essere compresi nel piano della programmazione regionale degli interventi ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 1

Nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti Locali e/o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico-locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le norme seguenti.

ART. 2

Gli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, sono istituiti al servizio dei cittadini.

Essi sono aperti all'uso pubblico con il rispetto delle norme fissate dal D.P.R. n. 1409 del 30/9/1963.

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

ART. 2

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro Archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente.

ART. 3

Gli Enti di cui all'art. 2 provvedono alla custodia, all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

TESTO V<sup>e</sup> COMMISSIONE

ART. 3

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30/9/63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

ART. 4

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento degli archivi storici, gli Enti locali possono unirsi in consorzi a norma del D.P.R. 30/9/63, n. 1409 tenendo conto della suddivisione del territorio negli ambiti territoriali (L.R. n. 29 del 24/4/80), e di eventuali consorzi costituiti per la istituzione e funzionamento di biblioteche e di musei ai sensi delle leggi regionali n. 21 del 12/4/79 e 22 del 17/4/79. La gestione del consorzio è affidata ad una apposita Commissione disciplinata dallo Statuto del Consorzio.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 4

Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato <sup>regionale</sup> alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario;
- b) consistenza del materiale di archivio;
- c) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente;
- d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi;
- e) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Gli Enti Locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni.

ART. 5

Presso la Biblioteca comunale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all'art. 2.

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

ART. 5

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a:

- a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4/1/1968, n. 15 e decreto PCM 19/9/74;
- e) realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale e internazionale;
- f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa di carattere archivistico storico da destinare agli archivi interessati;
- g) organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi;
- h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici di cui alla presente legge, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente legge.

ART. 6

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in collaborazione con gli Organi dello Stato in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) - coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto P.C.M. 11/9/1974;
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale e internazionale;
- f) - istituzione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi storici di interesse locale secondo le tecniche riconosciute dall'Amministrazione Archivistica dello Stato;
- g) - acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa di carat

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

ART. 6

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare, redige un piano di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti Locali, gli Enti pubblici specializzati e, in particolare, con l'Amministrazione archivistica statale.

(segue art. 6)

tere archivistico storico da destinare agli archivi interessati;

- h) - organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi;
- i) - formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici di cui alla presente legge, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui all'art. 2, con riferimento alla L.R. n. 54 del 17/10/1978.

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

ART. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano pluriennale di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 6.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e in particolare, con l'Amministrazione archivistica statale.

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

ART. 7

I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

I contributi a favore di archivi storici degli Enti di interesse locale non possono essere superiori all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 8

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 7 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) lo schema della convenzione da farsi con i prestatori d'opere o di servizi;
- d) consistenza del materiale di archivio;
- e) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- f) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- g) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- h) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 8

Presso la Biblioteca Comunale di ciascun Comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all'art. 2.

ART. 9

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti Organi regionali e statali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale, di cui al precedente art. 6, lett. c).

TESTO V<sup>o</sup> COMMISSIONE

SOPPRESSO

ART. 10

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30/9/63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale.

La concessione del contributo verrà stabilita con convenzione.

SOPPRESSO

ART. 11

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consilia re permanente, provvede, nei limiti dello stanziamento disponibile, alla determinazione dei contributi previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 7, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda in particolare i contributi per opere edili zie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti, o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Sulla base dei piani annuali, esecutivi a norma di legge, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

SOPPRESSO

ART. 12

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000= sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art. 47 D.P.R. 616/77)"	200.000.000=	200.000.000=
--	--------------	--------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 9

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000= sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art. 47 D.P.R. 616/77)"	200.000.000=	200.000.000=
--	--------------	--------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.